

## DECISIONE (PESC) 2017/2214 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

**che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il Consiglio ritiene che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/512/PESC non dovrebbero incidere sull'industria spaziale europea.
- (3) Il 1º ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1764 <sup>(2)</sup>. Tale decisione ha introdotto deroghe a talune operazioni riguardanti specifici dispositivi pirotecnici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o necessari per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea, o necessari per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro.
- (4) Il Consiglio ritiene che debbano essere consentite determinate operazioni relative all'idrazina di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea necessaria per il modulo di trasporto ExoMars e per il modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020,
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione 2014/512/CE è così modificato:

1) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars e il volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, alle seguenti condizioni:

- a) il quantitativo di idrazina destinato ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione;
- b) il quantitativo di idrazina destinato al volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020 non deve superare un totale di 300 kg.».

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 42).

<sup>(3)</sup> Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 129 del 21.4.2015, pag. 1).

